

Sentenza n. 10206/2016 pubbl. il 19/09/2016  
RG n. 36645/2014

N. R.G. 36645/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Vincenzo Perozziello	Presidente
dott.	Marianna Galioto	Giudice
dott.	Maria Antonietta Ricci	Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **36645/2014** promossa da:

**FALL.TO ITS INTERNATIONAL TECNO SYSTEM SRL** (C.F. 02865700963), con il patrocinio dell'avv. CAPPA STEFANO e dell'avv. MEDICI DANIELA (MDCDNL71B56F205R) PIAZZETTA GUASTALLA, 7 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. CAPPA STEFANO

**PARTE ATTRICE**

contro

**GIUSEPPE MARINELLI** (C.F. MRNGPP54E11F531X), con il patrocinio dell'avv. CENTONZE FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, 1 MONZA presso il difensore avv. CENTONZE FERRUCCIO

**PARTE CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

**Per FALL.TO ITS INTERNATIONAL TECNO SYSTEM SRL**

Rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto le eccezioni, le allegazioni e le domande avversarie; accertare e dichiarare che il convenuto è responsabile di condotta imprudente e negligente oltre che illegittima nell'esercizio del suo incarico di amministratore di diritto fino al 20.12.2010 -

pagina 1 di 12

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeaa - Firmato Da: PRIMAVEGA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684  
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407



Sentenza n. 10206/2016 pubbl. il 19/09/2016  
RG n. 36645/2014

11.2.2011, data di iscrizione della sua cessazione dalla carica di amministratore della ITS nel Registro Imprese, e poi di fatto della ITS o comunque in concorso con l'ultimo amministratore della stessa, sig. Bruno Caretta;

accertare e dichiarare che il convenuto è responsabile dei danni arrecati alla società e ai creditori con la propria condotta e pertanto condannarlo al risarcimento del danno nella misura di € 1.300.000 o in quell'altro importo accertando in causa.

Il tutto oltre accessori ed in particolare interessi e rivalutazione dalla data del fallimento al saldo; con riguardo alle singole condotte contestate, accertare che il convenuto ha indebitamente prelevato € 100.000 dalle casse sociali, (€ 50.000 in data 31.12.2010 e € 50.000 il 31.1.2011), allorchè la cessazione dalla carica di amministratore della fallita non era stata ancora iscritta nel registro imprese, e neppure erano stati modificati i rapporti contrattuali tra ITS e la Banca relativamente ai soggetti autorizzati ad operare sui conti della ITS;

accertare che i pagamenti irregolari disposti in data 31.12.2010 e 31.1.2011 sono stati utilizzati per scopi extra sociali, con depauperamento della fallita, in quanto sono serviti come pagamento del prezzo della cessione di quote di società, avvenuta con atto autenticato notaio Averoldi 20.12.2010 dall'ing. Marinelli al sig. Caretta e pertanto condannare il convenuto Ing. Giuseppe Marinelli al pagamento del predetto importo in favore del fallimento attore; qualificati i pagamenti per € 70.000 in favore di Italfar avvenuti nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento come pagamenti preferenziali illecitamente posti in essere dal convenuto Ing. Marinelli, e come tali costituenti condotta rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. e come tali censurabili quali fonti di danno extra contrattuale, accertare che tali pagamenti sono avvenuti il 21.1.2011 (docc. 10 e 11) in favore di Italfar Srl, allorchè la stessa era già debitrice della fallita per il pagamento del prezzo dell'essiccatore e dichiarare che gli stessi non erano dovuti ai sensi dell'art. 1242 c.c. I comma e conseguentemente condannare il convenuto, quale autore degli stessi, al versamento di € 70.000 al fallimento attore.

Qualificato il trasferimento dell'essiccatore di cui al documento di trasporto 15.12.2010 (doc. 7) quale atto imprudente di mala gestio con il quale la società ha perduto un bene del rilevante importo di € 1.000.000, condannare il convenuto al risarcimento del danno in pari misura. Ritenute del tutto ingiustificate le spese di miglioria su beni del convenuto, effettuate nell'esercizio 2007 per € 1.190.866, pronunciare la condanna al risarcimento del correlativo danno a carico del convenuto, diminuito del corrispettivo di mercato, stimabile in € 700.000, per l'utilizzo del capannone sito in Ornago, di proprietà del convenuto stesso e pertanto condannare l'ing. Giuseppe Marinelli a versare al fallimento ITS € 500.000.

Contenere in ogni caso la misura complessiva di condanna al risarcimento **del danno in € 1.300.000**. Spese e compenso professionali rifusi.

**In via istruttoria.** Si richiamano le seguenti prove per testi:

1) vero che ho verificato i canoni in concreto pagati nell'area di Ornago per la locazione di capannoni industriali omogenei per zona e tipologia a quello utilizzato dalla fallita ITS in Ornago, via Enrico Fermi 5;

2) vero che i canoni che ho accertato, ancora nell'anno 2014, oscillano intorno ai 5 euro al metro quadrato al mese e ai 4 euro per i capannoni;

3) vero che i lavori effettuati nel capannone della ITS, fallita, sono consistiti in interventi di natura strutturale e migliorie immobiliari permanenti. Si indica a teste: Ing. Maurizio Mandaglio, Via Premoli 39, Carnate. Per il caso di contestazione dei ns. doc. 17 e 18, si chiede disporre CTU sul valore locativo dell'immobile già utilizzato dalla fallita ITS in Ornago, via Enrico Fermi 5 e sulla natura dei lavori di miglioria pagati dalla Fallita.

**Per GIUSEPPE MARINELLI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa delle domande avversarie e, per

pagina 2 di 12

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbaa - Firmato Da: PRIMAVEVA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684  
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407



l'effetto, rigettarle integralmente per tutti i motivi di cui sopra o, in subordine, ridurre la condanna dell'esponente al risarcimento dei danni che verranno accertati come dovuti.

**In via istruttoria** Si chiede di essere ammessi a provare per interpello e testi i seguenti capitoli di prova:

1) vero che, dopo la cessione delle quote societarie di ITS Srl dall'Ing. Marinelli al sig. Bruno Carretta avvenuta in data 20.12.2010, a seguito del contestuale recesso dalla carica di Amministratore Unico dell'Ing. Marinelli, il sig. Bruno Carretta è diventato Amministratore Unico nonché Socio Unico di ITS sino alla data del fallimento, assumendo ogni relativo onere in via esclusiva"

2) vero che l'Ing. Marinelli, in qualità di Amministratore Unico di ITS aveva la delega ad operare sui conti correnti intestati ad ITS c/o Unicredit SpA, filiale di Villasanta, e c/o Deutsche Bank SpA, filiale di Bellusco;

3) vero che, a seguito del recesso - da parte dell'ing. Marinelli - dalla carica di Amministratore Unico di ITS, avvenuta in 20.12.2010, costui aveva informato i direttori di entrambe le filiali che il nuovo Amministratore Unico di ITS era, a far data dal 20.12.2010, il sig. Bruno Carretta, invitando entrambi i Direttori di Filiale a modificare le deleghe dei soggetti legittimati ad operare sui predetti conti correnti

4) "vero che entrambi i Direttori delle filiali dei due Istituti di Credito di cui sopra accettavano di aggiungere il sig. Bruno Carretta all'Ing. Marinelli quale delegato ad operare sul conto, ma precisavano che sino alla formalizzazione della nuova nomina c/o la Camera di Commercio, sarebbe stata necessaria la firma di entrambi per tutte le operazioni da effettuare sui conti correnti di ITS"

5) vero che Italfer Srl, sino all'anno 2010, forniva abitualmente a ITS materiale ferroso;

6) vero che, nell'anno 2010, iniziava una trattativa per la vendita, da ITS ad Italfer Srl, di un impianto prodotto da ITS (detto "gruppo di essiccazione") per la lavorazione di legname cippato, da abbinarsi ad altro macchinario per la produzione di pellet al tempo non ancora costruito;

7) vero che nella prima parte del mese di dicembre 2010, ITS, in persona dell'Ing. Marinelli ed Italfer, in persona del legale rappresentante, sig. Luciano Carfagnini, trovavano un accordo di massima sul valore del bene;

8) vero che, a causa i) delle imponenti dimensioni del macchinario; ii) delle trattative in stato avanzato tra ITS ed Italfer Srl; iii) delle minori dimensioni del capannone di ITS rispetto a quello di Italfer Srl, in data 15.12.2010 il macchinario veniva depositato dall'Ing. Marinelli c/o il capannone di Italfer Srl;

9) vero che, in data 15.12.2010, Italfer Srl pagava in acconto per il futuro acquisto del bene euro 20.000,00;

10) vero che, pochi giorni prima del 20.12.2010, l'Ing. Marinelli si recava c/o la sede legale di Italfer Srl in compagnia del sig. Bruno Carretta e lo presentava al legale rappresentante di Italfer Srl, sig. Luciano Carfagnini;

11) vero che, dopo il 20.12.2010, la trattativa per l'acquisto del bene proseguiva direttamente tra il sig. Carretta, nuovo Amministratore di ITS, ed il sig. Carfagnini; 12) vero che ITS, nonostante l'intervenuta denuncia di cui al doc. 9 avv. e la consegna del macchinario ad Italfer, si è astenuta dall'agire giudizialmente nei confronti di Italfer per ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla sottrazione del macchinario e/o il pagamento del corrispettivo del valore dell'impianto consegnato"

13) vero che il capannone sito in Ornago, Via Fermi n. 5 è stato concesso in comodato d'uso gratuito dall'Ing. Marinelli ad ITS a partire dal 1999 e sino alla data del fallimento di quest'ultima;

14) vero che il contratto di comodato d'uso gratuito relativo all'immobile sito in Ornago, Via Fermi n. 5 è stato stipulato in forma orale;

15) vero che in virtù del contratto stipulato ITS mai ha corrisposto alcunché a titolo di canoni di affitto per il periodo intercorrente tra il 1999 e la data di dichiarazione del fallimento;

16) vero che ITS ha realizzato, nell'anno 2007 i lavori di manutenzione e ristrutturazione necessari all'utilizzo del medesimo;



Sentenza n. 10206/2016 pubbl. il 19/09/2016  
RG n. 36645/2014

17) vero che il valore dell'immobile (capannone) sito in Ornago (MB), Via Fermi n. 5 è stimato in euro 3.200.000,00, e che il controvalore del canone di affitto - pari al 4% del valore dell'immobile - tra il 1999 e la data del fallimento ammonta ad € 128.000,00 annui, come da doc.3 che si rammostra” Si indicano a testi:- sig. Bruno Caretta, sui capitoli di cui ai numeri da 1 a 12;- sig. Luciano Carfagnini, sui capitoli di cui ai numeri da 5 a 12;- Direttore della filiale Unicredit SpA di Villasanta, sui capitoli da 2 a 4;- Direttore della filiale Deutsche Bank SpA di Bellusco, sui capitoli da 2 a 4;- il legale rappresentante di ITS sino al 23.11.2004, sui capitoli da 13 a 15;- l'Ing. Gianmario Pieretto, sul capitolo n. 17. Si chiede di porsi CTU volta ad accertare il valore locativo annuale dell'immobile sito in Ornago (MB), Via E. Fermi n. 5, tra il 1999 ed la data del fallimento. Quanto, infine, ai capitoli di prova articolati da controparte, ci si oppone in toto alla loro ammissione per tutti i motivi indicati in sede di memoria ex art. 183, comma vi, n.3), oltre a chiedere di essere ammessi a prova contraria sui capitoli avversari con il proprio teste Ing. Gianmario Pieretto. Con vittoria di spese ed onorari di lite.

#### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

**Il Fallimento ITS International Tecno Systems s.r.l.** (di seguito anche solo “ITS”) - dichiarato dal tribunale di Monza in data **28 giugno 2011** - ha convenuto in giudizio GIUSEPPE MARINELLI nella sua qualità di unico socio e amministratore di diritto della società fallita fino al 20 dicembre 2010 e quindi quale amministratore di fatto (o co-amministratore) fino all'11 febbraio 2011, contestandogli le seguenti condotte depauperative del patrimonio della società fallita:

1) **L'indebito prelevamento di 100.000,00 euro** dalle casse sociali, somma utilizzata da MARINELLI per il pagamento a proprio favore del prezzo di cessione delle quote della stessa ITS trasferite a Bruno CARETTA con scrittura privata del 20 dicembre 2010;

2) **La consegna** a Italfer s.r.l. (società fallita nell'aprile del 2012) di un macchinario prodotto da ITS, ovvero di un **gruppo di essiccazione per il legno** del valore di un milione di euro, senza preventiva stipulazione di un contratto di vendita, senza pretendere alcuna garanzia di pagamento, andando poi perduto lo stesso macchinario;

3) **Pagamenti indebiti** per 70.000,00 euro effettuati a favore di Italfer, e precisamente:  
- 20.000 euro a titolo di restituzione dell'acconto ricevuto per il macchinario di cui sopra;  
- 50.000,00 euro per il pagamento di altre forniture di materiale ferroso, nonostante Italfer fosse debitrice di ITS per aver ricevuto il gruppo di essiccazione di cui sopra.

Tali pagamenti sono stati effettuati mediante ordini di bonifico in data 21 gennaio 2011 sui conti della società sottoscritti sia da MARINELLI che da CARETTA.

4) **L'esecuzione di migliorie su beni di terzi** per 1.190.866,00 euro – importo iscritto nel bilancio chiuso al 31.12.2007 fra le immobilizzazioni immobiliari relativo a spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione su un fabbricato di Ornago, di proprietà dello stesso MARINELLI.

pagina 4 di 12

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeaa - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96684  
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407



Sentenza n. 10206/2016 pubbl. il 19/09/2016  
RG n. 36645/2014

La curatela chiede il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio della società ed ai creditori sociali e - pur indicando in oltre 2 milioni di euro il depauperamento del patrimonio sociale causato dagli atti di cui sopra - limita la domanda di condanna al minor importo di euro 1.300.000,00 pari al valore del passivo accertato (euro 1.100.000,00) maggiorato delle spese di procedura.

In via subordinata agisce sia per la revocatoria fallimentare con riguardo ai singoli pagamenti posti in essere dal MARINELLI, sia per ripetizione d'indebito.

Il convenuto GIUSEPPE MARINELLI resiste, precisando:

a. di aver ricoperto la carica di amministratore unico di ITS dal 23 novembre 2004 al 20 dicembre 2010, e di aver cessato a seguito di dimissioni contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di cessione quote;

b. che da quel momento il nuovo socio unico, Bruno Caretta, era subentrato anche come amministratore unico;

c. di essersi limitato successivamente a sottoscrivere taluni ordini di bonifico - congiuntamente al Caretta - su richiesta degli istituti di credito.

▪ quanto al pagamento del prezzo di cessione quote deduce:

a. di aver proceduto ad effettuare i bonifici per complessivi 100.000,00 euro su espressa richiesta di Bruno Caretta quando già non era più amministratore della società;

b. che detti pagamenti erano stati effettuati in esecuzione del contratto di cessione quote, pienamente valido ed efficace fra le parti,

c. che la società avrebbe in tal modo adempiuto all'obbligazione di un terzo, ovvero del cessionario Caretta;

▪ quanto alla consegna del macchinario a Italferr, precisa:

a. che nel dicembre del 2010 erano in corso trattative con Italferr per la vendita del "gruppo di essiccazione", macchinario dalle dimensioni imponenti, e che nell'ambito di un accordo preliminare l'impianto veniva consegnato a fronte del pagamento di un acconto di 20.000,00 euro e nelle more della definizione di un contratto di leasing da parte di Italferr, a fronte di un corrispettivo convenuto in 1.200.000,00 euro;

b. che dopo il 20 dicembre 2010 aveva passato le consegne al Caretta il quale avrebbe dovuto portare a termine la trattativa;

c. che la responsabilità della perdita del macchinario andava addebitata a Italferr;

▪ quanto agli ulteriori pagamenti a favore di Italferr:

a. che i due bonifici di 20.000 e 50.000 euro erano stati effettuati nel gennaio 2011 quando oramai non era più titolare di alcuna carica;

pagina 5 di 12

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684  
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 136407



Sentenza n. 10206/2016 pubbl. il 19/09/2016  
RG n. 36645/2014

b. che gli istituti di credito avevano richiesto anche la sua sottoscrizione d'ordine di pagamento in attesa della formalizzazione del subentro esclusivo di Bruno Carretta nella carica;

▪ quanto **alla esecuzione di migliorie su beni di proprietà di terzi:**

a. che l'immobile oggetto delle migliorie era il capannone ove la ITS svolgeva la propria attività, di cui egli era titolare, concesso in comodato gratuito alla società per 12 anni;

b. che in "parziale compensazione" della mancata richiesta di un corrispettivo per la locazione aveva posto a carico della società le spese sostenute per le migliorie realizzate per soddisfare le esigenze di utilizzo dell'immobile stesso da parte della società.

Il convenuto conclude per l'infondatezza delle domande principali e per l'inammissibilità di quelle subordinate.

Precisate le domande, disattese le richieste di prova orale formulate da entrambe le parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa alla decisione collegiale sulle conclusioni come sopra riportate.

\*\*\*

Tenuto conto delle risultanze documentali e della natura degli addebiti mossi – che rendono superflua l'istruttoria orale richiesta da entrambe le parti – il collegio reputa che la domanda attorea possa essere accolta nei limiti di seguito precisati.

**1 - Amministrazione di diritto – amministrazione di fatto.** Deve essere preliminarmente chiarito che le condotte poste dalla procedura attrice a fondamento della domanda principale rilevano in quanto poste in essere da GIUSEPPE MARINELLI quale amministratore unico della ITS fino alla data del 20 dicembre 2010 – momento della nomina del nuovo amministratore Bruno Carretta (come attestato nel Registro delle Imprese) e successivamente quale amministratore di fatto ovvero quale co-amministratore unitamente al Carretta. A tale riguardo va considerato che nel periodo di quasi due mesi successivo alle dimissioni, GIUSEPPE MARINELLI ha compiuto numerosi atti gestori oggetto degli addebiti mossi dalla procedura, ovvero, come documentato in causa, in più occasioni ha provveduto ad operare sul conto corrente della società e ha effettuato pagamenti anche di ammontare rilevante.

Nessun pregio può essere attribuito alle difese svolte dal convenuto, finalizzate a sminuire la portata delle proprie condotte, sull'assunto che sarebbe stato lo stesso Carretta – così come gli istituti di credito destinatari degli ordini di bonifico – a richiedere il suo intervento e la sua firma ai fini di una mera regolarizzazione formale delle singole operazioni bancarie. Certo è che nel gennaio del 2011 (quando ancora la nomina del nuovo amministratore non era stata iscritta nel registro delle imprese), non solo MARINELLI "risultava" agli occhi dei terzi ancora l'amministratore unico (è ciò spiega la legittima richiesta da parte degli istituti di credito), ma altresì effettuava un numero rilevante di

pagina 6 di 12

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeaa - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684  
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407



Sentenza n. 10206/2016 pubbl. il 19/09/2016  
RG n. 36645/2014

pagamenti, operando sul conto della società, assumendosi in tal modo le connesse responsabilità, agevolmente evitabili semplicemente omettendo di apporre la propria firma.

2 - **Cessione quote e pagamento del prezzo.** Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, al momento del pagamento dell'importo di 100.000,00 mediante prelievo effettuato dalle casse della società a proprio favore (con due bonifici in data 21 gennaio 2011 - *doc. 4, 5*), GIUSEPPE MARINELLI ha operato a tutti gli effetti quale amministratore della società, ovvero quale unico legittimato a disporre del denaro sociale; in tal modo **la società stessa** – le cui quote erano oggetto della cessione e che evidentemente non era parte di quella negoziazione – **ha sostenuto l'onere economico** relativo al pagamento del controvalore della cessione delle proprie quote. Tale cessione è intervenuta fra persone fisiche terze e non avrebbe dovuto produrre effetti negativi sul patrimonio della società ceduta: al contrario, essendo stato prelevato il prezzo dalle casse della società, questa è stata depauperata del corrispondente importo (euro 100.000,00 euro), a seguito di un esborso effettuato dal MARINELLI a favore di sé stesso, in difetto assoluto di una plausibile giustificazione giuridica ed economica dell'operazione. Ciò avuto riguardo alla società e non certo al rapporto di cessione di quote, rispetto al quale, come detto, la società non è soggetto coinvolto, sicché il contratto non poteva produrre, rispetto alla stessa, alcun effetto, né determinare alcun obbligo.

Né vale a giustificare l'appropriazione la tesi "dell'adempimento dell'obbligo di un terzo" oppure "dell'assunzione dell'obbligo di un terzo", dal momento che in entrambi i casi a fronte di un impegno di tal rilevanza (100.000 euro, cioè il valore del capitale sociale) un amministratore men che avveduto avrebbe perlomeno dovuto pretendere adeguate garanzie dal terzo medesimo (nel caso di specie Bruno Caretta), al fine di porre la società al riparo dal rischio di non rientrare economicamente dall'operazione e perdere l'importo versato. Tale evenienza si è puntualmente verificata nel caso concreto, essendo peraltro sicuramente prevedibile, tenuto conto della scarsa capacità patrimoniale del cessionario Caretta, il quale non ha neppure rispettato la prima scadenza e, di fatto, non ha effettuato alcun esborso, risultando del tutto privo di beni aggredibili in sede esecutiva (cfr. relazione del curatore al giudice delegato per giustificare la scelta processuale di limitare la domanda ad un solo amministratore – cfr. doc. 1 di parte attrice). Anche sotto tale profilo sussiste dunque in capo al MARINELLI la responsabilità verso la società per la perdita subita, in quanto unico soggetto legittimato in quel momento ad operare sul conto della società, avendo scelto di esercitare tale potere senza tener conto dell'evidente conflitto di interessi in cui di fatto si trovava.

Giuseppe MARINELLI deve pertanto rispondere del danno direttamente causato al patrimonio della società, avendo egli operato nell'interesse proprio, sacrificando quello della società, in violazione

pagina 7 di 12

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbaa - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684  
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407



Sentenza n. 10206/2016 pubbl. il 19/09/2016  
RG n. 36645/2014

del dovere principale che incombe sugli amministratori sociali, ovvero quello di salvaguardare il patrimonio sociale e preservare la garanzia patrimoniale nell'interesse dei creditori. Il danno corrisponde all'importo prelevato dai conti sociali, pari a 100.000 euro e, trattandosi di debito di valore, su questo importo sono dovuti rivalutazione ed interessi dalla data dei bonifici (21 gennaio 2011) al saldo effettivo.

L'accoglimento domanda principale preclude esame delle domande subordinate che rimangono assorbite.

**3 - Consegna dell'impianto "gruppo di essicazione" ad Italferr s.r.l.** Sul punto lo stesso convenuto ha fornito conferma alla circostanza che la consegna del macchinario in questione è avvenuta quando non aveva ancora ceduto le quote della ITS (ovvero il 15 dicembre 2010) e dunque in questo caso non può sorgere alcun dubbio sul titolo della sua responsabilità, quale amministratore di diritto, per le decisioni assunte e per avere svolto direttamente la trattativa con Italferr. È indubbia l'incidenza causale della decisione in ordine alla consegna ad Italferr di un macchinario di ingente valore (il cui controvalore economico è stato indicato dallo stesso convenuto in comparsa di risposta in 1.200.000 euro), a società che non offriva alcuna garanzia di pagamento, senza aver cura di raggiungere una preventiva regolamentazione del rapporto, e a fronte del solo ricevimento di 20.000 euro a titolo di semplice "acconto per il futuro acquisto" (importo peraltro di lì a pochi giorni restituito a Italferr, come si dirà in seguito). L'eventuale concorso, da parte del successivo amministratore nella causazione di un danno consistente al patrimonio della ITS, non esonera né diminuisce la responsabilità di MARINELLI, che ha posto in essere la parte principale della condotta: la consegna, da sola idonea a causare il danno, inteso come ulteriore depauperamento del patrimonio sociale, diretta conseguenza della perdita della disponibilità di un bene di ingente valore (al momento della consegna), cui non è seguita né la controprestazione, né il sorgere di alcun corrispondente diritto di credito, poiché il contratto di vendita non è stato concluso. MARINELLI non ha dato alcuna plausibile giustificazione di tale scelta gestoria, foriera di un immediato depauperamento, e deve dunque rispondere per l'incauta consegna.

Il danno anche in questo caso va commisurato al valore del macchinario, secondo la stima della curatela, ovvero 1.000.000,00 di euro, importo che va giudicato congruo in quanto addirittura inferiore rispetto al valore riconosciuto dallo stesso convenuto nelle sue difese ai fini della cessione a Italferr – ovvero euro 1.200.000 (si veda la comparsa di costituzione pag. 10).

GIUSEPPE MARTINELLI deve dunque essere condannato al pagamento a titolo di risarcimento danni dell'importo di euro 1.000.000, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data di consegna (15 dicembre 2010) fino al saldo effettivo, trattandosi anche in questo caso di debito di valore.

pagina 8 di 12

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeaa - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684  
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407



Sentenza n. 10206/2016 pubbl. il 19/09/2016  
RG n. 36645/2014

**4 - Pagamento preferenziali - pagamenti non dovuti.** La procedura fallimentare attrice chiede il risarcimento dei danni che assume essere derivati alla massa dall'esecuzione di pagamenti non dovuti per complessivi 70.000,00 euro (effettuati sempre tramite bonifico bancario a favore di Italfer in data 21 gennaio 2011 cfr. doc. 10 -di parte attrice).

Gli ordini di bonifico recano la firma del convenuto MARINELLI e anche in questo caso il dato temporale è rilevante per quanto già detto sopra in ordine alla non opponibilità ai terzi della nomina di un diverso amministratore.

I pagamento sono stati effettuati a diverso titolo, ovvero:

- euro 20.000,00 a titolo di restituzione dell'acconto a suo tempo versato da Italfer per l'acquisto dell'impianto di essicazione;
- euro 50.000,00 a titolo di pagamento della fornitura di materiale ferroso.

La restituzione della prima somma a fronte del mancato perfezionamento della vendita del macchinario costituisce ulteriore argomento a sostegno della valutazione espressa in ordine alla incauta consegna dell'impianto per l'essicazione del legno. Poiché – come detto – nessun serio vincolo precontrattuale legava ITS e Italfer in quel momento, una volta naufragata la trattativa, Italfer ha chiesto e ottenuto la restituzione di quanto anticipato a titolo di mero acconto. Allo stesso modo il secondo pagamento di 50.000 euro è giustificato dal credito sorto in capo a Italfer per la fornitura di materiale ferroso (circostanza pacifica).

Non appare fondato il diverso assunto della curatela, che mira a qualificare come non dovuti entrambi i pagamenti, in quanto effettuati nei confronti di una società che era a sua volta debitrice del prezzo di vendita di un importante macchinario, dal momento che, seguendo la tesi espressa dalla stessa procedura, nessuna vendita dell'ingombrante macchinario si era perfezionata fra le parti e di conseguenza nessun obbligo di pagamento poteva dirsi sorto in capo a Italfer neppure al momento di esecuzione dei bonifici in parola. In mancanza di prova di tale accordo non resta che ricondurre tali pagamenti all'adempimento della controprestazione a fronte della fornitura di materia prima ed alla restituzione di una caparra a fronte del naufragio delle trattative relative al trasferimento dell'essicatrice.

Così ricostruiti i singoli rapporti intercorsi con Italfer, i bonifici del 21 gennaio trovano una più corretta collocazione fra i pagamenti preferenziali con riferimento ai diversi crediti esistenti in quel momento in capo a Italfer, e non invece fra i pagamenti non dovuti, stante l'impossibilità di compensare alcunché con un obbligo in capo a Italfer mai sorto in relazione alla consegna dell'essicatrice senza conclusione del contratto di vendita. Se lesione vi è stata, essa ha riguardato non

pagina 9 di 12

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeaa - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684  
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407



Sentenza n. 10206/2016 pubbl. il 19/09/2016  
RG n. 36645/2014

tanto il patrimonio della società, bensì quello dei singoli creditori della stessa: si è verificata infatti una lesione al principio della *par condicio creditorum* per via dei pagamenti preferenziali effettuati in un momento in cui l'attivo patrimoniale non era sufficiente a soddisfare tutti i creditori (TTS è fallita dopo pochi mesi). Va ribadito infatti, come già chiarito da numerosi precedenti di questa sezione specializzata, che:

*“qualora siano compiuti pagamenti preferenziali si produce per effetto di questi un danno specifico nel patrimonio dei singoli creditori rimasti insoddisfatti corrispondente alla minore misura in cui ciascuno potrà concorrere sull'attivo liquidato (salve le legittime cause di prelazione). Tale pregiudizio individuale diretto però si potrebbe delineare definitivamente solo con l'esecuzione dell'ultimo riparto (...). Così delineato il pregiudizio in astratto connesso alla condotta di bancarotta preferenziale, pregiudizio extracontrattuale direttamente cagionato alla sfera patrimoniale del singolo creditore, e circoscritto alla differenza fra quanto percepito in sede di riparto e quanto sarebbe stato percepibile in assenza di pagamenti preferenziali, si tratta di stabilire chi possa agire per il suo ristoro in caso di fallimento della società: in considerazione della regola generale di cui all'art. 81 c.p.c. che solo ciascun creditore possa agire contro l'amministratore che abbia cagionato un danno alla propria ragione di credito ex art. 2043 c.c. o ex art. 2395 c.c. poiché nessuna norma ne consentirebbe l'esercizio al curatore: non gli artt. 42 e 43 l.f., per i quali con la dichiarazione di fallimento la legittimazione sostanziale e processuale per l'esercizio e la tutela dei diritti del fallito – quindi della società verso terzi amministratori – spetta al curatore (poiché il fallito non le può più esercitare avendo perso la disponibilità del proprio patrimonio); non l'art. 2394 bis c.c. che attribuisce al curatore una legittimazione straordinaria ad agire contro gli amministratori per far valere i diritti dei creditori derivanti dalla violazione del dovere di cui all'art. 2394 c.c., per ottenere cioè una tutela del tutto diversa ed assorbente rispetto al danno di cui si discute; non l'art. 146 l.f. per il quale il curatore può esercitare “le azioni di responsabilità contro gli amministratori, gli organi di controllo o direttori Generali e liquidatori” e quella contro il socio ex art. 2476, settimo comma, c.c., ovvero le azioni di massa volte alla ricostituzione dell'integrità del patrimonio sociale, ma non le azioni individuali (...). Pertanto si deve concludere: a) che il curatore non è legittimato ad agire per il ristoro del danno subito direttamente ed individualmente dal singolo creditore per effetto della condotta dell'amministratore; b) che nella specie non sarebbe neppure possibile allo stato definire il pregiudizio. Pertanto la domanda di risarcimento in questione è informata e va respinta” Così Tribunale di Milano 22 dicembre 2010, n. 14632 in *Le Società* 7/2011 pag. 754 ss.; conformi tra le tante Tribunale Milano 18 gennaio 2011., n. 501; Tribunale di Milano 4 gennaio 2013; Tribunale Milano 6 agosto 2014 in *Giur. It.* 2015, II, 393).*

È dunque fondata l'eccezione di difetto di legittimazione del curatore ad agire per il ristoro del danno subito a seguito di pagamento preferenziale dal singolo creditore. La domanda di risarcimento in esame va respinta, così come vanno dichiarate inammissibili le domande subordinate volte ad ottenere la restituzione delle somme versate, dal momento che sia la domanda di ripetizione d'indebito che l'azione revocatoria fallimentare sono state rivolte verso soggetti non legittimati, ovvero l'amministratore unico che ha disposto il pagamento e non nei confronti dei terzi che hanno ricevuto il pagamento.

5 - **L'esecuzione di migliorie su beni di terzi** - Da ultimo, quanto alle spese per migliorie apportate ad un immobile di proprietà dello stesso MARINELLI, rileva il collegio che a fronte di una

pagina 10 di 12

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: cbeaa - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 98684  
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 13b407



Sentenza n. 10206/2016 pubbl. il 19/09/2016  
RG n. 36645/2014

condotta connotata da evidente conflitto d'interessi - l'amministratore ha infatti realizzato con fondi sociali opere finalizzate ad ammodernare un proprio immobile – parte attrice:

1. da un lato non ha posto in dubbio che si trattasse effettivamente di lavori necessari per rendere il capannone funzionale all'attività di produzione di macchinari;

2. dall'altro si è limitata prospettare genericamente e in maniera imprecisa un danno, e ha completamente ommesso di considerare che in ogni caso l'evidente vantaggio economico di cui ha goduto la società per non aver pagato alcun canone di locazione per 12 anni, non è l'unica voce da considerare ai fini della regolazione dei rapporti di dare-avere; d'altro canto occorre tenere conto che nell'arco dei 12 anni di comodato la crisi del mercato immobiliare si è manifestata solo a partire dall'anno 2008). Occorreva inoltre considerare l'incidenza delle spese che in ogni caso sarebbero state necessarie per l'adeguamento dei locali utilizzati dalla ITS alle sue specifiche esigenze produttive, spese che dovevano essere sostenute da ITS anche nel caso in cui il capannone fosse stato messo a disposizione da terzi.

Anche la domanda relativa a tale voce di danno, pertanto, non può trovare accoglimento.

**6 – Conclusivamente** in parziale accoglimento delle domande, il convenuto GIUSEPPE MARINELLI deve essere condannato a titolo di risarcimento danni al pagamento dell'importo complessivo di euro 1.100.000 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria rispettivamente:

- dal 21 gennaio 2011 fino al saldo effettivo quanto all'importo di euro 100.000,00;
- dal 15 dicembre 2010 fino al saldo effettivo quanto all'importo di euro 1.000.000,00.

**7 – Le spese** seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e del valore delle domande accolte.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa dal **FALLIMENTO ITS International Tecno Systems s.r.l., in persona del curatore**, nei confronti di **GIUSEPPE MARINELLI**, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande attoree, così dispone:

• condanna GIUSEPPE MARINELLI al pagamento a favore di **FALLIMENTO ITS International Tecno Systems s.r.l., in persona del curatore**, dell'importo complessivo di euro 1.100.000,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria rispettivamente:

- dal 21 gennaio 2011 fino al saldo effettivo quanto all'importo di 100.000,00 euro;
- dal 15 dicembre 2010 fino al saldo effettivo quanto all'importo di 1.000.000,00 euro.

pagina 11 di 12

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbaea - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9684  
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407



Sentenza n. 10206/2016 pubbl. il 19/09/2016  
RG n. 36645/2014

• condanna GIUSEPPE MARINELLI alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 20.000,00 oltre al contributo unificato e bolli, spese di notifica, spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2016.

L'Estensore  
dott. Maria Antonietta Ricci

Il Presidente  
dott. Vincenzo Perozziello

pagina 12 di 12

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeaa - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684  
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 135407

